



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines


Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



3 2044 103 267 639

HARVARD
LAW
LIBRARY

Carlo Fadda.

—
La Nazionalità delle Persone Giuridiche.
—

HD

217
4.9

HARVARD
LAW
LIBRARY.

1902

Digitized by Google

217
4.9

1329 mar 1928



HARVARD LAW LIBRARY

Received *Sept 20. 1927*



LA


NAZIONALITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE

MEMORIA

letta alla R. Accademia di Scienze Morali e Politiche
della Società Reale di Napoli

DAL SOCIO RESIDENTE

CARLO FADDA



NAPOLI

STAB. TIP. DELLA R. UNIVERSITÀ

Alfonso Trastore e Figlio

1902

Immagini dell' a.

LA

NAZIONALITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE

X


co

MEMORIA

letta alla R. Accademia di Scienze Morali e Politiche
della Società Reale di Napoli

DAL SOCIO RESIDENTE

CARLO FADDA



NAPOLI

STAB. TIP. DELLA R. UNIVERSITÀ

Alfonso Tessitore e Figlio

1902

Estratto dal Vol. XXXIV degli Atti della Reale Accademia
di Scienze Morali e Politiche di Napoli.

SEP 20 1927

Il principio che la legge personale è quella della nazione o dello Stato cui la persona appartiene come cittadino, principio affermato dalla scuola italiana di diritto internazionale, se bene abbia trovato oppositori anche in Italia, dove pure è legge scritta, tuttavia, secondo la confessione di un illustre scrittore svizzero (1), che proprio di questi giorni ha dato alla scienza il primo volume di un nuovo trattato di diritto internazionale civile e commerciale, e che a quel principio non si palesò mai troppo favorevole, ha percorso una strada veramente trionfale, conquistando ogni giorno nuove adesioni sì da essere oramai in prima linea nella scienza e nella legislazione.

Ma come vivo è il contrasto fra i sistemi dottrinali e legislativi sui criteri con cui sia da determi-

(1) MEILI *il diritto internazionale civile e commerciale* (das internation. Civ. — u. Handelsrecht) Zurigo 1902, I § 33 sg. p. 121 sg.

nare l'appartenenza di una persona fisica ad uno Stato più tosto che ad un altro, così — ed in misura assai maggiore — vi è divergenza sulle caratteristiche da cui si debba desumere tale appartenenza in ordine alle persone giuridiche.

Vi sono scrittori che non risolvono, ma troncano la questione. Per essi non è possibile parlare di appartenenza ad uno Stato, di nazionalità, di cittadinanza in ordine alle persone giuridiche (1). Questo rapporto di appartenenza — comunque lo si voglia chiamare — sarebbe proprio delle sole persone fisiche, perchè supporrebbe un complesso di diritti, di cui non può esser parola a proposito delle persone giuridiche. Una curiosa applicazione di questo concetto si ha nel recente diritto pubblico dell'impero germanico. L'art. 3. della costituzione di questo attribuisce la qualità di nazionale, di indigeno a tutti i cittadini de' singoli Stati onde consta l'impero, a modo che il cittadino di uno Stato ha tutti i diritti d'indigenato negli altri Stati. Ora questa dispo-

(1) Vedansi p. e. LABAND nel *Manuale del MARQUARDSEN* II p. 32; BAR *Trattato del diritto internazionale privato e penale* (Lehrbuch des internation. Priv. — u. Strafrechts), Stoccarda 1892, p. 52, e *Teoria e pratica del diritto internazionale privato* (Theorie u. Praxis des internat. Priv. R.) 2^a ed. (1883) I p. 300 (al qual rinviamo per ulteriori notizie bibliografiche); NIEDNER *Commento alla legge introduttiva del cod. civ. germ.* § 10 p. 29; P. DE PAEPE *études sur la competence civile à l'égard des étrangers* II (Bruxelles, Paris 1902) p. 270 sg. 298 sg.

sizione, per precise norme positive di interpretazione, non si applica alle persone giuridiche, le quali quindi non possono godere della pienezza della capacità se non nello Stato che le ha riconosciute e negli altri Stati sono pareggiate in tutto alle straniere (1). Ciò appunto dipende da che la persona giuridica non ha la qualità di nazionale in riguardo al singolo Stato.

La grande maggioranza degli scrittori suol determinare in base al domicilio la legge personale delle persone giuridiche. Questa dottrina si può dire accolta unanimemente in Germania. Ma in proposito si dee tener conto di una certa diversità di gradazioni. Alcuni — e per lo più anche fra coloro che in genere determinano lo statuto personale dalla cittadinanza — affermano puramente e semplicemente che tale statuto per le persone giuridiche è quello della sede o domicilio, senza preoccuparsi di esaminare ulteriormente la questione, se ciò avvenga appunto perchè il domicilio segna per esse l'appartenenza ad un determinato Stato (2). E tale era già prima dell'unificazione legislativa la dottrina de' magistrati supremi (3). Altri tengono fermo il princi-

(1) V. ARNDT *Diritto pubblico* [nella *Enciclopedia* del BIRKMEYER (Berlino 1901)] p. 813.

(2) V. p. e. GIERKE *dir. priv. ted.* I § 26 p. 222 nota 16; ENNECERUS *il diritto civile* (2^a ed.) I § 44 p. 117; MEILI *op. cit.* p. 250; LÖWENFELD *Comm. alla parte gen.* § 24 p. 109.

(3) Cfr. le indicazioni date dal NIEDNER *op. cit.* p. 28.

pio della legge nazionale, ma la nazionalità fanno espressamente derivare dalla sede o domicilio (1).

Lo ZITELMANN (2) afferma recisamente essere affatto senza importanza (*belanglos*) la questione della appartenenza ad uno Stato. « Poi che, scrive egli, « in ogni caso, come è riconosciuto, la persona giuridica ha un domicilio nel senso corrispondente a quello in cui suol parlarsene per le persone naturali (sic!); se si riconosca alla persona giuridica una nazionalità, lo Stato cui essa appartiene non può essere altro che quello nel cui territorio essa ha il suo domicilio, e l'acquisto e la perdita della nazionalità dipenderà dalla sede della persona giuridica; se invece si neghi la nazionalità, deve, secondo la regola generale, considerarsi come statuto personale quello del luogo in cui la persona ha la sede: onde il diritto di questo luogo è da considerare come statuto personale della persona giuridica a stregua di tuttedue le opinioni ».

Presso di noi ha molto seguito un altro avviso, che, se male non mi appongo, è quello accennato

(1) V. p. e. PLANCK *Comm. al cod. civ.* VI p. 38 sull'art. 10: « l'esistenza della persona giuridica si regola colla legge dello Stato cui essa appartiene. Ed appartiene allo Stato in cui ha la sua sede ».

(2) *Diritto privato internazionale* (internat. Privatrecht) II p. 111 (Lipsia 1898). Cfr. CROME *Sistema del dir. civ. ted.* I § 28 p. 144 nota 15, che però è meno reciso dello ZITELMANN.

dal Socio FIORE nella comunicazione fatta a questa Accademia in risposta ai primi due punti del questionario formulato dal nostro Presidente come guida per la discussione. La nazionalità dipenderebbe dall'atto costitutivo della persona giuridica. Ove questa sia giunta a legale esistenza in un determinato Stato e per opera di esso, apparterebbe a questo Stato. Sostiene recisamente il LOMONACO (1), che la persona giuridica deve la sua esistenza allo Stato che l'ha riconosciuta per ragioni di pubblica utilità, è creazione di questo Stato particolare, e a rigore dovrebbe cessare oltre i confini di esso. Così che se lo Stato straniero le riconosce la personalità è per una deroga a un tal rigore. Naturalmente dato questo rapporto così stretto fra lo Stato e la persona giuridica, la nazionalità di questa non può essere dubbia. Anche il nostro MILONE (2), muovendo da ciò che le condizioni della legale esistenza di una persona giuridica debbono essere governate dalle leggi dello Stato cui la persona appartiene, afferma essere principio razionale che le Società validamente fondate in uno Stato si debbono ritenere tali dovunque. — Giustizia vuole però che si osservi non essere in questi scrittori direttamente trattata la questione del carattere nazionale o straniero di una persona giuridica, ma l'altra della capacità delle per-

(1) FILANGIERI 1885, I p. 384.

(2) *Dei principii e delle regole del diritto internazionale privato* (Napoli 1872) p. 28 sg.

sone giuridiche straniere. Ma, date le premesse da cui essi muovono, non mi pare che io abbia frainteso tirandone quelle conseguenze, se bene forse questi scrittori abbiano di mira il caso più semplice in cui riconoscimento, sede, cerchia di attività della persona giuridica coincidono in uno stesso Stato e si tratta solo di sapere se questa persona sia riconosciuta dagli altri Stati (1). Per quanto la questione che ci occupa abbia stretta relazione con quella del riconoscimento delle persone giuridiche straniere, bisogna però tenerla accuratamente distinta a fin che non s'ingenerino facili equivoci. Si dee infatti tener presente che appunto di fronte a persone giuridiche riconosciute presso di noi sorge la questione della nazionalità.

Una tale questione si è ripetutamente presentata nella pratica ed ha avuto sempre identica soluzione vuoi ne' pareri del Consiglio di Stato, vuoi nelle decisioni della IV Sezione di questo, vuoi nelle decisioni giudiziarie. Non sarà inutile un breve accenno a' singoli casi.

Monsignor Carlo Faenig, mandatario dell'Episcopato boemo, fece istanza diretta ad ottenere l'erezione in corpo morale di un'ospizio boemo in Roma a favore dei pellegrini poveri e degli studenti poveri della nazione boema. Il consiglio di Stato (2)

(1) Su tale questione cfr. FADDA e BENZA nelle note alla trad. it. delle Pandette del VINDSCHEID I. 1 p. 821 sg.

(2) Parere 11 agosto 1875 — *Giur. Tor.* V. 613.

fu d'avviso che allora soltanto la domanda potesse trovare accoglimento quando fosse rivolta a fondare un'Opera pia, comunque ad esclusivo beneficio della nazione boema, sotto l'osservanza della legge generale sulle Opere pie.

La comunità dei Greci ortodossi, eretta nella Chiesa di S. Giorgio in Venezia, allegando la sua qualità di ente morale straniero, intendeva sottrarsi ad ogni sindacato per parte delle autorità governative italiane. Il Consiglio di Stato per ben tre volte, di cui una in adunanza generale, si dichiarò avverso a tale pretesa, escludendo il carattere straniero ed affermando la competenza del Ministero dei Culti a vigilare l'istituto (1).

Il comitato fiorentino dell'Orfanotrofio Evangelico, fondazione creata negli Stati Uniti d'America, chiese la sovrana autorizzazione per acquisto di stabili a sensi della legge 5 giugno 1850. Il Consiglio di Stato (2) si pronunziò in senso contrario. È vero che la ragione precipua del decidere fu il difetto di riconoscimento per parte del nostro Stato, ma si affermò che non possono « essere riconosciute come *esistenti* NEL REGNO » quelle opere di beneficenza che « non si svolgono a norma delle leggi del Regno e « di Statuti regolarmente approvati, nè vanno sogget-

(1) Per altri cenni su questo caso cfr. *Enciclopedia giuridica delle Opere pie*, v.º confraternite p. 256 in nota.

(2) Parere 6 marzo 1878. — *Riv. amministrativa* XXIX (1878) p. 656 sg.

« te alla tutela della Deputazione Provinciale ed all'ingerenza governativa ». Così che per esplicare la propria funzione nel Regno si richiedeva il completo assoggettamento alle leggi del nostro Stato.

Più caratteristico è il caso della Chiesa e confraternita de' nazionali greci in Napoli. Anche qui come a Venezia, gli amministratori pretendevano che il loro istituto, essendo rivolto a vantaggio di sudditi greci, dovesse essere considerato come estero e quindi indipendente dalle nostre leggi sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. A base della loro istanza ponevano un altro motivo di cui non dobbiamo qui intrattenerci. La sezione interni del Consiglio di Stato teneva salda anche qui la massima affermata pel caso di Venezia. « Vi sono bensì, diceva il Consiglio « e vi possono essere istituzioni a vantaggio di esteri, ma che la legge comune prevede e regola con la stessa autorità con cui regola istituzioni riservate a vantaggio di nazionali. » La questione fu portata alla IV Sezione, essendo stato ad essa denunciato per l'annullamento il R. Decreto con cui era stato accettato questo parere. La decisione fu favorevole a' ricorrenti, ma non per ciò che fosse stata qualificata la confraternita come straniera. Anzi per questo riguardo la sezione giurisdizionale accolse il concetto sostenuto dalla consultiva, corredandolo di buone considerazioni (1). Eccone i punti più importanti.

(1) Decisione 17 dicembre 1897 n. 488 — *Giustizia Amministrativa* 1897, I p. 553 sg.

« Attesochè invero a qualificare giuridicamente
« straniera una istituzione che ha sede nel Regno e
« a sottrarla come tale al diritto comune delle per-
« sone morali dello Stato in cui è costituita non ba-
« sta che essa sia fondata o composta da stranieri
« o che solo a favore di stranieri sia indirizzata l'ope-
« ra sua, perchè lo Stato nel dar vita giuridica ad
« una istituzione pubblica trae la ragione e il tito-
« lo del suo intervento non dalla sudditanza delle
« persone che vi hanno parte, nè dalla esclusiva in-
« dole nazionale degli interessi, cui l'istituzione prov-
« veda, ma da quella suprema podestà, che solo ha
« il diritto di elevare un gruppo di persone o d'in-
« teressi a individualità (?) esistente per sè stessa,
« capace di propri diritti patrimoniali, affatto distin-
« ta dalle persone de' soggetti che la compongono
« o che ne traggono morale o materiale utilità. Può
« un'istituzione di pubblica utilità irradiare la pro-
« pria azione anche oltre i confini dello Stato in
« cui ha sede: ma non per ciò l'interesse di cui si
« fa organo diventa indifferente per lo Stato mede-
« simo, nè fa cessare le ragioni che possono deter-
« minarlo ad autorizzarne la costituzione con carat-
« tere di personalità giuridica e a regolarne e disci-
« plinarne il funzionamento; — attesochè si può di-
« scutare se a spiegare l'azione sua in altri Stati e
« ad esercitarvi i diritti della personalità civile oc-
« corra o no ad una istituzione già stabilita come
« corpo morale in uno Stato il riconoscimento espres-
« so o tacito di quelle altre Sovranità che impera-

« no su ciascun territorio. Ma tale questione , che
« presuppone di necessità che alla istituzione abbia
« attribuito esistenza giuridica appunto lo Stato in
« cui essa fu costituita, non può nemmeno sorgere
« nel caso concreto ». E qui la sezione fa largamen-
te la storia dell'istituzione mostrando come essa non
sia sorta per opera di uno Stato estero, ma sia sta-
ta organizzata quale corpo morale e regolata come
tale nel corso di più che tre secoli dal governo lo-
cale. Dal che essa desumeva che la pretesa de' Gre-
ci significava che l'istituzione verrebbe « ad atteg-
« giarsi ad una specie di personalità internazionale
« esistente per propria ed indipendente autorità: pre-
« rogativa propria solo degli Stati ed evidentemen-
« te inconcepibile per tutte le istituzioni di pubbli-
« ca utilità che nell'orbita degli Stati stessi nasco-
« no e vivono, e che solo dalla suprema autorità
« imperante sul territorio , in cui sono stabilite,
« possono ottenere legale esistenza come persone
« civili ».

Ma la questione della nazionalità delle persone giu-
ridiche ebbe un momento di popolarità or è circa un
anno a proposito dell'istituto di S. Gerolamo in Roma.
È inutile che io ritorni su questo argomento non
lieto per troppi riguardi : pur troppo sappiamo tut-
ti a quali fini abbia servito l'entusiasmo sollevato
per uno dei pochi ideali che ha ancora la virtù di
commuovere i nostri cuori. Mi fermerò semplicemen-
te ad esporre le considerazioni che sulla nostra que-
stione fa la sentenza del pretore di Roma pronun-

ciata in una causa iniziata dal R. I. commissario provvisorio contro un inquilino (1).

« A cogliere il concetto preciso della nazionalità
« dell' istituto occorre riflettere, che la persona giu-
« ridica, composta dall' associazione di diversi indi-
« vidui, non acquista la sua giuridica esistenza, se
« non è riconosciuta nello Stato in cui la sua vita
« si afferma e si svolge. — Questo riconoscimento,
« come le dà forza di agire e di diventare soggetto
« di diritti, che all'ombra delle leggi nazionali hanno
« vita e difesa, così produce che la persona giuri-
« dica acquista la nazionalità dello Stato che l' ha
« riconosciuta, senza riguardo alla nazionalità delle
« persone che la compongono. Essa è una persona
« nuova, che sorge nello Stato estero, di creazione
« giuridica, ed acquista la nazionalità del luogo dove
« trae le origini come ente collettivo, non come
« singoli e riceve dal riconoscimento il suo stato
« civile. Il fatto che tale associazione sia composta,
« in tutto o in parte, di stranieri, e che lo scopo
« della sua fondazione sia quello di giovare a stra-
« nieri, non può imprimere alla corporazione o as-
« sociazione in genere il carattere di straniera. Senza
« di che si potrebbe giungere all' assurdo, che un
« associazione, la quale venisse composta dall' ag-
« gregato di persone di diverse nazioni, avesse nello
« Stato tante nazionalità distinte quante esse sono,

(1) III Mandamento — Sent. 1 Marzo 1902 — *Foro ital.* 1902
I p. 402.

« mentre unico è l'ente da esse formato, unica la
« persona giuridica che lo Stato viene a riconosce-
« re. — Nè può seguirsi la teorica di qualche scrit-
« tore italiano, il quale afferma che quando una
« corporazione o fondazione si compone di stranieri
« o ha lo scopo di sovvenire a stranieri, bisogna
« presumere che essa ripeta la sua origine, e quindi
« il suo riconoscimento e la sua nazionalità, non
« dallo Stato in cui opera, ma dall'altro dal quale
« derivano i suoi componenti o a cui sono diretti
« i suoi fini. Tale teorica, tendente ad ammettere
« una *presunzione di estraneità*, potrebbe trovare ap-
« plicazione solo nei casi nei quali non fossero note
« le origini dell'ente, ovvero per il decorso del
« tempo non si conoscesse quale stato l'avesse rico-
« nosciuto. Allora la presunzione starebbe bene a
« favore della nazionalità delle persone che lo com-
« pongono, o del fine cui mira l'ente medesimo,
« per la semplice ragione del maggior interesse che
« si riscontra nello Stato che deve godere di quel
« fine ». E la sentenza ritiene che di ciò non possa
essere parola nel caso dell'istituto di S. Girolamo
sorto per opera de' Pontefici nella loro qualità di
sovrani temporali.

Ho voluto esporre largamente lo stato della dot-
trina e della pratica sulla questione della naziona-
lità delle persone giuridiche per mostrare quanta
varietà di concetti ci si offra al riguardo. La sem-
plice lettura delle decisioni prova che spesso manca
la sicurezza del convincimento, producendo poi tale

manca una deplorabile confusione. Ciò si spiega non solo per la difficoltà non piccola dell'argomento, che tocca i temi ardui e complessi della natura della persona giuridica e della pertinenza delle persone in genere ad un determinato Stato, ma anche per il facile infiltramento — spesso involontario — di idee, sentimenti e preconcetti che nulla hanno da vedere colla scienza del diritto. In un campo così spinoso non pretendo di tracciare vie sicure. Mi propongo solo di applicare alla soluzione di questo problema idee che ho esposto già or sono alcuni anni (1).

A giusta ragione osserva lo ZITELMANN (2) che per ben determinare le caratteristiche della nazionalità delle persone giuridiche occorre da un canto fissare il concetto di personalità giuridica, dall'altro quello di nazionalità.

Senza discutere a fondo il ponderoso argomento, mi limito a ripetere qui che a mio avviso si dee bandire il concetto che la persona giuridica sia una mera finzione, una creazione dello Stato. Il diritto è sempre stabilito per l'uomo: « *hominum causa omne ius constitutum* » (fr. 1. 5. 2) — e per scopi umani. Ma l'uomo ha esistenza reale non soltanto come individuo, sibbene anche come collettività.

(1) Vedansi le molte note che, in unione al prof. Bensa, ho dedicato alla dottrina delle persone giuridiche nella citata traduzione italiana del WINDSCHEID.

(2) L. c.

E appunto la personalità giuridica altro non è se non la capacità di diritti riconosciuta a favore di un interesse umano collettivo. L'ordinamento giuridico, come pone a disposizione dell'individuo i mezzi a tutela degli interessi individuali, così a tutela degli interessi collettivi accorda i mezzi alle rispettive collettività. Le quali non sono qualche cosa di immaginario, ma il prodotto delle condizioni sociali e non sono meno reali per ciò che non si toccano con mano. La missione dello Stato non è di creare enti fittizi, ma di accordare la sua alta tutela agli interessi collettivi, come l'accorda agli individuali, quando, naturalmente, quelli interessi si coordinino con quello generale e cospirino al raggiungimento de' fini dello Stato. È una semplice funzione di riconoscimento di soggetti che esistono in fatto nel seno della società, di cui lo Stato è l'espressione giuridica.

Posto questo concetto a me pare che non possa la nazionalità di una persona giuridica determinarsi dall'atto suo costitutivo. Se lo scopo che il nuovo ente si propone di raggiungere è del tutto estraneo allo Stato in cui la persona viene costituita, manca affatto la base alla competenza di questo Stato. Intendo bene che tirando a fil di logica la conseguenza della teoria della finzione si possa fare astrazione da qualunque sustrato di fatto, se bene, anche a stregua di questa teoria, è facile osservare che la finzione si riferisce solo alla personalità non a quel sustrato. Certo però uno Stato non può a suo arbi-

trio dare esistenza ad un ente, che si riferisce a bisogni posti assolutamente fuori della sua cerchia e relativi ad un altro Stato. Se in generale è da ritenere che uno Stato dee riconoscere la personalità giuridica sorta in un altro Stato, salve naturalmente le particolari restrizioni che l'interesse proprio può dettare (1), è però da soggiungere che un tale riconoscimento è doveroso in quanto lo Stato straniero abbia legittimamente agito ne' limiti dei propri interessi. E per questo riguardo trovo esatta la formola di un recente scrittore inglese, del DICEY (2), che « l'esistenza di una corporazione « straniera *debitamente creata* a stregua della legge « di un paese straniero, è riconosciuta dalla Corte. » *Duly created*, dunque, perchè altrimenti manca il titolo alla legittimità dell'intervento della legge straniera. Si immagini quanto facili sarebbero gli abusi ove dal solo riconoscimento di uno Stato straniero dipendesse il dar vita ad un ente che tocca solo i nostri interessi. La via sarebbe largamente aperta a tutte le frodi. In simili casi lo Stato nostro non deve solo negarsi a riconoscere l'ente come straniero, ma a dirittura dee disconoscerne la esistenza. Certamente in generale l'atto costitutivo determina la nazionalità, come è cittadino il figlio di padre

(1) Cfr. in genere su questo punto la nota sopra citata alle *Pandette* del WINDSCHEID.

(2) A digest of the laws of England with reference to the conflict of laws etc. (1896) p. 485.

cittadino. Ma nel supposto che l'atto costitutivo si riferisca ad un interesse dello Stato nel quale ha luogo. Posta per tal modo la legale esistenza della persona giuridica ne discende senz'altro che la legge personale sua è quella dello Stato che l'ha riconosciuta e che essa potrà esplicare all'estero la sua attività come persona straniera nei limiti che ogni Stato pone secondo il suo diritto.

Non credo che sia senza pericoli ed al coperto da gravi obiezioni la dottrina che la nazionalità fa dipendere dalla sede della persona giuridica, dal suo domicilio. Intendiamoci bene su questo concetto. La legge nostra (art. 16 cod. civ.), in armonia del resto col comune concetto tradizionale, definisce il domicilio per il luogo in cui la persona ha la sede principale de' propri affari od interessi. Non è troppo semplice l'applicare questo concetto alle persone giuridiche. Già la nostra legge positiva (art. 230 cod. di comm.) a proposito delle società commerciali estere parla separatamente della loro sede e dell'oggetto principale della loro impresa. Il nuovo codice germanico statuisce (§ 24) che come sede di un'associazione, ove nulla sia stabilito in contrario, debba considerarsi il luogo in cui si esplica l'amministrazione di essa. Ed analogamente dispone per le fondazioni (§ 80). Ed analogo è pure il § 73 del progetto preliminare di un codice civile Svizzero. Ma col concetto di amministrazione non si è resa più facile la determinazione del domicilio. Tant'è che i commentatori del nuovo codice tedesco si affannano

a spiegare che si intende per amministrazione (1). In realtà può verificarsi che una persona giuridica abbia il suo patrimonio in una regione, espliciti la sua azione in rapporto al suo scopo in un'altra regione ed abbia il suo centro direttivo in un'altra ancora. Pongasi che questi luoghi appartengano a tre Stati diversi. Può ritenersi che la persona appartenga allo Stato in cui ha il centro direttivo e sia da considerare come straniera di fronte agli altri due Stati, ed in particolare di fronte a quello nel quale essa esplica la sua azione in rapporto agli scopi suoi? Non credo si possa esitare a dar risposta negativa. Basta por mente che molte associazioni, destinate effettivamente ad esplicare la loro attività in uno Stato, per evitare le difficoltà che in questo potrebbero sorgere contro il loro riconoscimento o per evitare certe disposizioni gravose, verrebbero a trovare un comodo mezzo di procacciarsi i vantaggi della capacità giuridica collo spostare all'estero la loro sede. Vi possono essere ragioni speciali che consigliano di tenere la sede centrale in luogo diverso da quello in cui è « l'oggetto principale » dell'associazione o fondazione. Così per la legge che sanziona le convenzioni ferroviarie la Rete Sicula ha la sua sede in Roma. Ma quando una persona giuridica abbia posto la sede in uno Stato diverso da quello cui si riferiscono gli scopi principali suoi, quest'ultimo che è il solo principalmente

(1) V. p. e. PLANCK I § 24 p. 82.

interessato ha diritto di considerare quella persona come nazionale e di imporle la sua legge. Se il concetto della persona giuridica da noi accettato è vero ne discende logicamente che l'interesse sociale formatosi in un determinato Stato sia giuridicamente riconosciuto e disciplinato da questo Stato, qualunque possa essere la sede della persona giuridica. « Nelle associazioni di beneficenza p. e., scrive il « PLANCK (1), il patrimonio dell'associazione può « essere situato ed amministrato in luogo diverso « da quello in cui si esercita la beneficenza. In tal « caso *nel dubbio* dee considerarsi quest'ultimo luogo « come sede dell'associazione ». Ma a me pare che nel riguardo internazionale così debba essere sempre e che una disposizione contraria dell'atto costitutivo non possa pregiudicare il diritto dello Stato nella cui cerchia si esplica l'attività della persona. Non si può infatti negare che quell'interesse umano esiste in questa cerchia, epperò appartiene a questo Stato. Si può con fondamento contestare che sia razionale quel sistema che considera come cittadino dello Stato qualunque persona nata nel territorio di questo (salvo la limitazione che alcune leggi recenti hanno apportato per il caso in cui si tratti di più generazioni nate nel territorio), ma mi pare incontestabile che la persona giuridica sorta nella cerchia dello Stato e legata agli interessi di questo debba ad esso giuridicamente appartenere.

(1) Op. cit. I p. 82.

Se mal non mi appongo è proprio questo il concetto accolto dal nostro legislatore riguardo alle società di commercio. Il principio generale è che ogni società estera, legalmente sorta secondo le leggi del suo Stato, è riconosciuta presso di noi ed ha il godimento de' diritti civili secondo le solite norme. Se però la società legalmente costituita in paese estero non si limiti ad entrare col nostro in rapporti d'affari, ma stabilisca una sede secondaria od una rappresentanza, la legge nostra (art. 230 cod. di comm.) a garanzia de' terzi impone certe forme di pubblicità, e se la società abbia a dirittura nel Regno la sede e l'oggetto principale della sua impresa è considerata « come nazionale » e soggetta per ogni riguardo alle nostre leggi. Poichè appunto si tratta di enti che esplicano principalmente la loro attività nello Stato, così sono considerati come a questo appartenenti.

Quale influenza può esercitare la circostanza che la persona giuridica esplicante nel nostro Stato la sua attività sia costituita totalmente da stranieri o rivolta esclusivamente a beneficio di stranieri? È il caso delle confraternite greche di Venezia e di Napoli e dell'istituto di S. Gerolamo in Roma. Tale sarebbe pure il caso di un ospedale fondato in Italia ad esclusivo vantaggio di stranieri, di scuole di ogni specie per allievi di una determinata nazione. Fin che si tratta di istituti direttamente fondati da uno Stato estero, da esso amministrati e forniti de' mezzi patrimoniali occorrenti pel raggiungimento de-

gli scopi di essi, siccome non vi è personalità autonoma, è lo Stato straniero che è in questione e si dovrà regolarsi secondo i principi ricevuti riguardo al riconoscimento della personalità giuridica degli Stati esteri (1). Ma pongasi che si tratti di istituti forniti di giuridica personalità o che aspirano a conseguirla. Quale sarà la nazionalità di essi? Abbiamo visto come la nazionalità de' componenti o dei destinatari sia stata ritenuta indifferente o quanto meno insufficiente per determinare il carattere straniero nei casi pratici sopra ricordati. La ragione, che campeggia nelle decisioni e che fu anche accennata dal socio FIORE, è che la persona giuridica è un ente distinto dalle persone de' soci o de' destinatari. Il ragionamento parte da una base vera, ma, a mio avviso, ne trae conseguenze inaccettabili. Certamente la persona giuridica è qualche cosa di diverso da' singoli componenti e della somma di essi: appunto perchè ha un' esistenza a sè tale diversità è incontestabile. Ma questa autonomia giuridica non deve impedirci di tener conto del sustrato di fatto, se non vogliamo ricadere nelle esagerazioni e negli errori della dottrina della finzione. Se la personalità giuridica mira a provvedere ad un bisogno collettivo come può scindersi dalla collettività che le serve di base? La personalità non è un quid campato in aria, senza legame col bisogno cui prov-

(1) Cfr. DUCROCQ *Cours de dr. Administratif* 7^a ed. IV n. 1425 p. 84.

vede, ma è l'espressione giuridica di questo bisogno (1). Ritengo quindi che la pertinenza si determini in prima linea dal bisogno sociale, dalla cerchia cui questo interesse appartiene. Se per ciò uno Stato estero riconosce la personalità ad un'istituzione che, per quanto destinata a funzionare presso di noi, provvede ad un bisogno esclusivo de' propri nazionali, noi non possiamo negare il riconoscimento a questa personalità, pur essendo in diritto di assoggettarla a tutte le cautele che lo Stato nostro ha posto per le persone giuridiche straniere. Quando noi ci siamo garentiti contro i pericoli che l'attività dell'ente nel nostro territorio può produrre, noi non abbiamo diritto di imporre a quest'ente la nostra legge come statuto personale. Tanto più poi se la persona giuridica sia uno di questi enti di diritto pubblico, che sebbene non costituiscano un elemento della personalità giuridica dello Stato straniero, sono tuttavia parte e complemento dell'organismo politico-amministrativo di questo, come, ad es., le istituzioni pubbliche di beneficenza (2). In tal caso com'è doveroso riconoscere la personalità giuridica dello Stato estero, così lo è il riconoscere quella delle istituzioni che dallo Stato straniero sono complemento necessario. « *Les établissements publics « étrangers* », scrive un illustre maestro francese di

(1) Per maggiori chiarimenti v. le note sopra citate al WINDSCHEID p. 787 sg.

(2) V. note cit. p. 791 sg.

diritto amministrativo (1), « et les établissements « d'utilité publique étrangers conservent... le bénéfice de leur personnalité civile ».

Fu obbiettato che a questa stregua, ove la persona giuridica si componga di individui di nazionalità diverse, dovrà appartenere a tanti Stati quante sono le nazionalità. Che una persona giuridica possa assumere nazionalità diversa non è praticamente un assurdo. Pur troppo l'antitesi fra le varie leggi positive ci presenta anche lo spettacolo di persone fisiche delle quali più Stati si arrogano la nazionalità. Il nostro codice di commercio, ad esempio, considera come nazionali certe società costituite all'estero, le quali naturalmente il relativo Stato d'origine considera come a sè pertinenti. In verità però qui non è il caso di scindere la disciplina giuridica secondo la nazionalità de' vari componenti. Ove per l'indole della persona giuridica sia indifferente la persona de' componenti o dei destinatari, o se in fatto la persona giuridica non sia nell'interesse esclusivo di cittadini di un dato Stato, non vi è ragione per tener conto della nazionalità de' componenti o dei destinatari. La qualità delle persone interessate non può allora servire di titolo per l'appartenenza ad uno più tosto che ad un altro Stato. In tal caso l'appartenenza dovrà desumersi da altri criteri, e in ispecie dalla cerchia entro cui l'ente deve esplicare la sua missione. Per quanto la società anonima si

(1) DUCROCQ op. cit. p. 60.

componga di azionisti, la persona di questi è indifferente e può continuamente variare senza che ne resti alterata la figura della società. Sono capitali posti insieme pel raggiungimento di un determinato scopo di lucro e decisivo è per l'appartenenza il territorio in cui la Società esplica la sua attività pel raggiungimento di quello scopo. Nella società in nome collettivo invece la persona de' soci è elemento essenziale e col venir meno di essa cessa la società. Che i soci appartengano ad uno stesso Stato o a Stati diversi non è quindi indifferente come nella società anonima. Si dee tener conto che le qualità delle persone fisiche tanto sono rilevanti che una dottrina quasi unanime in certi paesi ritiene che questa società non costituisca persona giuridica. Se così è la nazionalità de' soci dovrà essere quella della società ove tutti appartengono ad uno stesso Stato e in caso diverso, non essendovi un interesse unico per questo riguardo, la nazionalità della società dovrà determinarsi dal luogo in cui essa esplica la sua principale attività pel raggiungimento del suo scopo.

La pratica giudiziaria tedesca registra un caso assai caratteristico. Il governo russo aveva concesso un diritto di pesca nel suo mare territoriale ad una società commerciale in nome collettivo avente sede in Jokohama e composta di un russo e di un tedesco. Sorta disputa fra costoro e giunta la causa in ultima istanza davanti il Tribunale dell'Impero Germanico, questa decise con sentenza 2 luglio

1884 (1), che se si fosse trattato di società avente sede in un paese di civiltà occidentale la nazionalità della società avrebbe dovuto essere determinata dalla sede, ma questa trovandosi nel Giappone dove i cittadini esteri non sono soggetti alla legge locale, doveva essere decisiva la circostanza che lo scopo della società consisteva nello sfruttamento di un diritto di pesca in Russia, concesso dal Governo russo. Ed a me pare che la decisione fosse perfettamente corretta. Il criterio decisivo è quello d'intrapresa, secondo la disciplina adottata anche dal nostro codice di commercio.

Così che a mio avviso non si può dire *a priori* che la nazionalità della persona giuridica si desuma dalla sede, o dal riconoscimento, o dalla nazionalità dei componenti o dei destinatari. La norma generale dovrebbe essere questa: che la persona giuridica debba appartenere a quello Stato nella cerchia del quale è sorto il bisogno e si trova l'interesse collettivo cui si dee accordare la tutela giuridica. Ciascuno degli elementi indicati o alcuni di essi presi insieme possono nel caso concreto servire come indice di tale interesse. Con che non resta escluso che, ove non si tratti solo di esplicitare la capacità giuridica in un altro Stato, ma di costituirvisi e di compiervi la sua missione, questo Stato abbia il diritto di considerare la persona come nazionale malgrado della sua nazionalità originaria.

(1) Riferita in BLUM *Urtheile und Annalen* I p. 1 sg.

Un recente scrittore (1) ha tentato di ricondurre a principii la dottrina del conflitto delle leggi formolando una serie di regole. Il tentativo ha avuto poca fortuna. Ma per un certo verso credo che qualcuna delle sue norme possa riassumere quanto sono venuto dicendo.

Egli muove da ciò che le leggi sono o territoriali o estraterritoriali. Considerate a stregua del loro scopo potrebbero distinguersi in leggi di protezione individuale e di protezione sociale, secondo che loro oggetto immediato sono gli interessi dell'individuo o quelli della società nel seno della quale la legge è applicata. Le leggi di protezione individuale sarebbero estraterritoriali e seguirebbero l'individuo da per tutto. Le leggi di protezione sociale sarebbero eminentemente territoriali e tutte le volte che si tratta di applicarle dovrebbe prevalere quella dello Stato, gli interessi del quale sono in quistione. Prendendo queste norme in senso alquanto diverso da quello in cui il loro autore le ha intese, mi pare di poter così formolare il mio pensiero riguardo alla nazionalità delle persone giuridiche: che la legge regolatrice, quella che determina la appartenenza, è la legge dello Stato alla cerchia del quale si riannoda l'interesse riconosciuto giuridicamente.

(1) PILLET Essai d'un Système général de solution des conflits de loi. Rev. de dr. intern. XXI. XXII. XXIII.

84. J. C.
9/21/27



